



Ricostruzione di carriera. Diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale della scuola.

Stiamo avviando i ricorsi per il mantenimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale della scuola.

Già con diverse sentenze, infatti, il Ministero è stato condannato ad applicare in favore del personale scolastico la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. del 04.08.2011, nonché a corrispondere le relative differenze retributive oltre interessi legali.

- **A chi si rivolge:** *tutto il personale (docente, Educativo, ATA), a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado, che abbia iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR in forza di una successione di contratti a tempo determinato (almeno 180 giorni per anno scolastico), prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 19.07.2011, avesse già lavorato un anno.*
- **Obiettivo:** *applicazione, ai fini della ricostruzione di carriera, della cd. "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 2 del CCNL del 19.07.2011, che riconosce il diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale più favorevole "3-8 anni".*
- **Autorità Giudiziaria:** *Tribunale del lavoro territorialmente competente. Si precisa che i ricorsi saranno proposti collettivamente.*
- **Documentazione necessaria:**
 - 1) *copia decreto di ricostruzione carriera (o, in mancanza, dichiarazione dei servizi);*
 - 2) *copie contratti a tempo determinato in formato pdf (o stato matricolare);*
 - 3) *cedolino stipendio;*
 - 4) *copia documento di identità e tessera sanitaria.*

È disponibile, **al seguente link:** shorturl.at/eCHTW l'atto di diffida e messa in mora che gli interessati dovranno sollecitamente compilare, sottoscrivere ed inviare con raccomandata a.r., ovvero pec, al Ministero dell'Istruzione, al fine di interrompere i termini di prescrizione (5 anni) per il pagamento di arretrati